

STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA LUCIO
FIORENTINI 4

Numero REA: BS - 586341

Codice fiscale: 04074560980

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N.185087/24840 di repertorio del notaio Ma-	
	nuela Mondello	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la Società cooperativa denominata	
	"LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	La cooperativa ha sede in Comune di Brescia (BS) .	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze su tutto il territorio nazionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci. In	
	questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui-	
	mento dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi del-	
	l'art.1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre	

	1991, n. 381, nonché attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della legge	
	8 novembre 1991, n. 381.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante	
	la solidale partecipazione dei soci, gli obiettivi della leg-	
	ge predetta. I soci cooperatori, prestatori di lavoro, inten-	
	dono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se	
	stessi ed eventualmente anche per gli altri lavoratori; ri-	
	spettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e	
	società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa di cui art. 4.	
	Le prestazioni dei soci cooperatori prestatori di lavoro in	
	favore della Società Cooperativa, possono avvenire anche in	
	forma di collaborazione autonoma. La Società Cooperativa può	
	inoltre avvalersi della collaborazione autonoma di lavorato-	
	ri non soci. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata	
	dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e	
	del Regolamento interno. La Cooperativa si ispira ai princi-	
	pi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed	
	in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutua-	
	lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equili-	
	brio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comu-	

	nitario, il legame con il territorio, un equilibrato rappor-	
	to con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva-	
	mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperati-	
	vi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala	
	locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi so-	
	ciali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu-	
	pazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in	
	relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i	
	soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma.	
	Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514:	
	a) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	b) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, ai fondi mutualistici per	

	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Per la realizzazione degli scopi indicati all'articolo prece-	
	dente, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera a) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa può esercita-	
	re, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi le seguenti attività:	
	a) servizi di assistenza domiciliare, compresa la ricerca	
	delle persone più idonee allo svolgimento diretto di tale as-	
	sistenza;	
	b) servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a ca-	
	rattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di ser-	
	vizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da en-	
	ti pubblici o privati;	
	c) gestione di strutture di accoglienza per persone di o-	
	gni età autosufficienti e non, nonché servizi integrati per	
	residenze protette;	
	d) servizi e centri di riabilitazione;	
	e) gestione di centri diurni ed altre strutture con carat-	
	tere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità	
	della vita;	
	f) formazione e consulenza nel settore della solidarietà;	
	g) sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali	
	entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e dispo-	

	nibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	h) servizi di consulenza ed assistenza nelle scuole di o-	
	gni ordine e grado, quali a titolo esemplificativo e non e-	
	saustivo gestione di dopo-scuola o di servizi di assistenza	
	alle attività scolastiche;	
	i) organizzazione e gestione di corsi per la formazione	
	scolastica od extrascolastica della persona;	
	j) attività di assistenza e sostegno a soggetti portatori di	
	ogni tipo di handicap fisico o psichico;	
	k) gestione di scuole dell'infanzia per bambini di ogni età.	
	Per la realizzazione degli scopi indicati all'articolo prece-	
	dente, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa può esercita-	
	re, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto	
	terzi le seguenti attività, purché finalizzate all'inserimen-	
	to lavorativo di persone svantaggiate:	
	1. lavori di pulizie in genere, sia civili che industriali,	
	la disinfezione e disinfestazione, la sanificazione in gene-	
	re di stabilimenti, strutture sanitarie e di ricovero, alber-	
	ghi, strutture ricettive, magazzini di produzione, ivi com-	
	presi macchinari, attrezzature e strumentazione di vario ge-	
	nere;	
	2. l'attività di servizi alle realtà abitative, civili, indu-	
	striali, commerciali, quali puliture, rinfrescature, tinteg-	

	giature, verniciature, pavimentazioni, tappezzerie, assisten-	
	za all'impiantistica domestica ed abitativa nonchè civile;	
	3. la conservazione, la manutenzione, la custodia degli spa-	
	zi verdi, giardini, vie e piazze;	
	4. la gestione, la progettazione e la manutenzione di posteg-	
	gi, parchimetri, posteggi barche, campeggi e strutture simi-	
	lari;	
	5. le attività finalizzate alla sorveglianza ed alla sicurez-	
	za di strutture pubbliche e private (guardianeria notturna e	
	diurna, servizi di bagnino, vigilanza, ecc..), nonchè di a-	
	ree e strutture che prevedono la presenza di studenti e sco-	
	lari;	
	6. la gestione di impianti sportivi, centri ricreativi, di-	
	scoteche, campi scuola e palestre per l'educazione e la rie-	
	ducazione fisica;	
	7. l'organizzazione e la gestione di mense aziendali ed inte-	
	razionali, self-service, centri di ristoro, centri di prepa-	
	razione, cottura e distribuzione di alimenti e bevande;	
	8. la gestione di attività e centri finalizzati al turismo	
	con la conseguente offerta di servizi di guida turistica, ac-	
	coglienza e traduzione;	
	9. la gestione di attività di pubblica affissione e di volan-	
	tinaggio;	
	10. l'attività di autotrasporto di merci e prodotti, mobi-	
	li, materiali e collettame in genere per conto proprio e di	

	terzi, ivi compresi l'esecuzione di sgomberi di appartamenti	
	ed uffici, traslochi, imballaggi di mobili e merci per conto	
	proprio e di terzi, deposito, custodia magazzinaggio, raccol-	
	ta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, industriali,	
	ospedalieri, scarti di lavorazione, rifiuti di ogni genere	
	ad esclusione di quelli "radioattivi", nonche' l'asporto di	
	macerie e masserizie;	
	11. la prestazione di servizi a carattere amministrativo,	
	commerciale e gestionale, compresa la segnalazione di nomina-	
	tivi, a favore di terzi in genere;	
	12. l'organizzazione e la gestione di manifestazioni ed even-	
	ti musicali e ricreativi in genere;	
	13. il commercio, il noleggio, con e senza conducente, ed il	
	rimessaggio di imbarcazioni in genere anche a motore, natan-	
	ti, di autoveicoli, cicli e motocicli, aeromobili ed affini,	
	nuovi ed usati, automezzi, macchinari ed attrezzatura edile,	
	noli a freddo ed a caldo, arredi ed uffici attrezzati; la	
	stipula di contratti di agenzia e rappresentanza nel settore	
	della compravendita e del noleggio degli autoveicoli, cicli	
	e motocicli, imbarcazioni ed aeromobili, sia nelle vesti di	
	mandataria che in quelle di mandante, la gestione in conto	
	proprio e conto terzi di stazioni di servizio e di distribu-	
	zione carburanti;	
	14. la commercializzazione di prodotti attinenti alle atti-	
	vità svolte;	

	15. l'attività di promozione pubblicitaria, le operazioni e	
	le ricerche di marketing e di mercato, la consulenza di dire-	
	zione aziendale, l'organizzazione di seminari, convegni, mo-	
	stre, corsi ed eventi promozionali, culturali e sportivi;	
	16. l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili sia civi-	
	li che industriali;	
	17. la locazione, l'affittanza, la gestione, l'amministrazio-	
	ne di immobili sia rustici che urbani nonché l'esecuzione di	
	ogni e qualunque operazione immobiliare;	
	18. la costruzione e la ristrutturazione di immobili sia a	
	destinazione civile che industriale ed artigianale, sia in	
	conto proprio che in conto terzi;	
	19. l'attività di edilizia in genere anche mediante assunzio-	
	ne o concessione appalti;	
	20. la realizzazione e la manutenzione, sia in conto proprio	
	che in conto terzi di spazi verdi (giardini, parchi) e la re-	
	lativa commercializzazione dei prodotti necessari;	
	21. la consulenza, la progettazione e la manutenzione di ar-	
	redi urbani nonché la commercializzazione dei prodotti neces-	
	sari alla realizzazione dei medesimi;	
	22. la gestione di attività alberghiere, turisti-	
	co-ricettive, ristoranti, pizzerie, bed & breakfast, la som-	
	ministrazione di alimenti e bevande al pubblico nonché l'af-	
	fitto di aziende esercenti le relative attività;	
	23. l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la ven-	

	dita e la gestione di unità immobiliari con destinazione tu-	
	ristico-alberghiera, commerciale e residenziale;	
	24. l'attività di studi di fattibilità, ricerche, consulen-	
	ze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di con-	
	gruità tecnico-economica, studi di impatto materiale;	
	25. la realizzazione e la vendita di impianti ed attrezzatu-	
	re industriali, nonché la realizzazione, la consulenza, la	
	direzione dei lavori a mezzo di propri tecnici abilitati;	
	26. l'attività di centro benessere, centro fitness, scuole	
	di ballo, estetica, abbronzatura e cura del corpo;	
	27. la gestione di case albergo per minori e anziani;	
	28. la gestione di parchi acquatici.	
	Sempre per la realizzazione degli scopi indicati all'artico-	
	lo precedente, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b)	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, la cooperativa può eser-	
	citare, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per con-	
	to terzi anche le seguenti attività, purché finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:	
	a) l'attività di commercializzazione e/o noleggio di mate-	
	riale, attrezzature, apparecchiature, strumentazioni ed arti-	
	coli sanitari e medicali, elettromedicali, presidi medi-	
	co-chirurgici, di emergenza e affini, per la diagnostica, la	
	medicina, la chirurgia, la riabilitazione ed il laboratorio,	
	di articoli sanitari, sia per la cura che per la prevenzio-	
	ne, nonché apparecchiature elettriche, elettromedicali ed e-	

	lettroniche, di misura e regolazione elettronica, elettrica,	
	telefonica e telematica, sia civili che industriali, ivi com-	
	presa l'attivita' di consulenza nel settore sanitario, medi-	
	cale ed elettromedicale;	
	b) lo studio, progettazione, produzione, manutenzione e ripa-	
	razione di apparecchi e strumenti elettromedicali, di dispo-	
	sitivi medici e sanitari, ausili e supporti per la prevenzio-	
	ne, la diagnostica e la cura;	
	c) la fornitura di tutti i generi sopra descritti ad aziende	
	ospedaliere e affini, fondazioni, istituti universitari, o-	
	spedali, enti pubblici, aziende nel senso piu' ampio e priva-	
	ti;	
	d) l'assunzione di rappresentanze e agenzie, con o senza de-	
	posito, nei limiti previsti dalla legge, di aziende naziona-	
	li ed estere di prodotti inerenti all'oggetto sociale;	
	e) l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di corsi	
	di addestramento e formazione nell'ambito della sicurezza e	
	salute sui luoghi di lavoro; l'organizzazione, la gestione e	
	la realizzazione di corsi di addestramento, informazione, te-	
	le-formazione, riqualificazione e formazione professionale	
	nel senso piu' ampio;	
	f) la progettazione, la realizzazione di servizi e programmi	
	di formazione professionale di selezione risorse umane, di o-	
	rientamento e servizi al lavoro, di accompagnamento e riqua-	
	lificazione alla professione, affidati da enti pubblici e da	

	privati;	
	g) l'organizzazione, la gestione e la direzione di incarichi	
	per servizi di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza	
	sul lavoro;	
	h) la gestione di servizi di trasporti sanitari, di mutuali-	
	ta' e di soccorso mediante autoambulanze e altri mezzi di	
	trasporto, anche con personale medico	
	e/o infermieristico all'uopo reperiti, servizi di guardia me-	
	dica, ambulatoriali e diagnostici, direttamente o in collabo-	
	razione con le strutture pubbliche e/o private;	
	i) la gestione del servizio di medicina sanitaria, dello	
	sport, legale e competente anche in materia di prevenzione e	
	sicurezza sul lavoro;	
	l) la gestione del servizio di trasporto degenti e dializza-	
	ti, per assistenza e accompagnamento delle persone bisognose	
	da, per e nei centri di assistenza, diagnosi e cura, ivi in-	
	cluse le attivita' con laboratori mobili di assistenza e dia-	
	gnostici;	
	m) l'assistenza anche sanitaria alle persone in stato di di-	
	saggio sociale o di bisogno, sia a domicilio che presso comu-	
	nita' o strutture, quali ospedali, case di cura e di riposo	
	e similari, ivi inclusa l'istituzione di un centro diagnosti-	
	co con funzionalita' socio sanitarie ed educative;	
	n) l'importazione, l'esportazione, il commercio e vendita al-	
	l'ingrosso e al dettaglio di dispositivi di protezione indi-	

	viduale, prodotti in leghe metalliche, plastica e legno, non-	
	che' di prodotti alimentari e di articoli di abbigliamento;	
	o) lo svolgimento di servizi reali alle imprese, anche a mez-	
	zo di consulenti e professionisti all'uopo incaricati, consi-	
	stenti nelle attivita' di:	
	- gestione di un centro servizi per l'organizzazione del la-	
	voro di informazione e raccolta dati mediante sistemi di	
	front office e back office, l'organizzazione contabile ammi-	
	nistrativa e consulenza (ad eccezione in materia finanziaria	
	e assicurativa e in tutte le materie vietate dalla legge),	
	l'elaborazione di dati contabili, paghe e contributi, ivi	
	compresi servizi di supporto alle imprese;	
	- gestione di servizi di certificazione di qualita' per pro-	
	cessi, impianti, macchinari, prodotti e servizi, inclusa la	
	gestione della protezione dei dati personali per la redazio-	
	ne delle procedure e documentazioni attinenti alla tutela	
	della privacy;	
	- organizzazione e pianificazione aziendale, ivi compreso il	
	controllo di gestione preventivo e successivo, l'elaborazio-	
	ne di strategie aziendali e commerciali, l'attivita' di mana-	
	gement aziendale, l'attivita' di incubatore per l'offerta di	
	servizi integrati e specializzati, orientamento all'agire	
	d'impresa, attivita' di accompagnamento al piano d'impresa e	
	all'individuazione delle problematiche d'impresa e per lo	
	start-up aziendale, analisi e redazione di studi di fattibi-	

	lita', programmi di ricerca e sviluppo, marketing inteso an-	
	che come ricerche di mercato e piani di sviluppo aziendale,	
	ivi compreso il servizio di digitalizzazione documentale;	
	p) lavori di manutenzione in genere, installazione di impian-	
	ti e macchinari, impianti elettrici e idraulici, per la pro-	
	duzione, lavorazione e assemblaggio di manufatti e opere in	
	plastica, vetro, metallo e di altro genere;	
	q) i lavori di carpenteria metallica, carrozzeria, stampag-	
	gio, materie plastiche, vetro nonche' l'installazione	
	e la manutenzione di impianti e macchinari in genere;	
	r) l'attivita' di spedizioniere terrestre, aereo, marittimo,	
	nazionale ed internazionale;	
	s) attivita' di rappresentanza per la produzione, divulgazio-	
	ne e fornitura di servizi, beni e prodotti di consumo.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la societa' puo' i-	
	noltre compiere tutte quelle operazioni commerciali, indu-	
	striali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, e	
	puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, in-	
	teressenze e partecipazioni in altre societa' e imprese aven-	
	ti per oggetto attivita' analoghe o affini o, comunque, con-	
	nesse al proprio. Tali ulteriori attivita', che dovranno es-	
	sere svolte nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni	
	di volta in volta vigenti, non potranno mai costituire atti-	
	vita' prevalente della societa', ne' potranno mai essere e-	

	sercitate nei confronti del pubblico.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo	
	scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello	
	stesso nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e	
	contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazio-	
	ne dello scopo sociale a puro titolo esemplificativo, la coo-	
	perativa potrà assumere personale dipendente, stipulare ac-	
	cordi di collaborazione professionale, acquistare ed assume-	
	re in locazione, locare o vendere mobili o immobili, stipula-	
	re convenzioni con Enti Territoriali e non, con privati, as-	
	sociazioni, società od imprese e chiedere il loro contributo	
	e concorso allo svolgimento delle finalità sociali, contrar-	
	re mutui, anche ipotecari, finanziamenti, prestiti, dare e	
	ricevere garanzie personali e reali, anche a favore di terzi	
	compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, creditizia	
	e finanziaria atta a raggiungere gli scopi sociali.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma. I finanziamenti con obbli-	
	go di rimborso della somma versata a carico della società, e	

	quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo per-	
	duto, potranno essere effettuati dai soci a favore della so-	
	cietà medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti	
	e le condizioni imposte dell'art. 11 del D.Lgs. 1.9.1993 n.	
	385, nonché dalle norme regolamentari che ne danno attuazio-	
	ne e comunque da quelle diverse leggi speciali che regoleran-	
	no la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno	
	posti in essere.	
	La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svol-	
	te nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie al-	
	l'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in apposi-	
	ti albi.	
	TITOLO III	

	SOCI E QUOTE	
	Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire ed in particolare coloro che abbiano già matu-	
	rato esperienza lavorativa e professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che appartenenti alle seguenti categorie:	
	1. soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedo-	
	no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di	
	lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta-	
	ti economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	3. soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa;	
	4. soci sovventori, che partecipano a programmi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten-	

	ziamento aziendale. Ai soci sovventori vengono applicate le	
	disposizioni di cui all'art. 4 della L. 59/92 e sue successi-	
	ve ed eventuali modificazioni.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-	
	renza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio-prestatore: i requisiti tecni-	
	co-professionali posseduti e l'attività di lavoro che inten-	
	de svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute	
	specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5;	

	e) il numero di quote che propone di sottoscrivere;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	L'organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statu-	
	to, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità	

	e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori.	
	I soci sono altresì obbligati a partecipare, impegnandosi al-	
	le prestazioni necessarie ed idonee, all'attività dell'impre-	
	sa sociale a seconda delle necessità della stessa. I soci	
	possono concorrere all'attività della Cooperativa ed al con-	
	seguimento degli scopi sociali anche prestando attività vo-	
	lontarie e gratuite.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lette-	
	ra raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 8 (Quote)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del va-	
	lore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)	
	per i soci lavoratori, fruitori e volontari.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	

	rente le indicazioni previste nel precedente art. 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel li-	
	bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività vol-	
	ta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	

	raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli	
	amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-	
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richie-	
	sta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipo-	
	logie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei	
	soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorati-	
	va a favore della Cooperativa;	

	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	

	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so-	
	ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato mo-	
	tivo espresso in forma scritta n. 3 Assemblee consecutive;	
	g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e	
	comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di rice-	
	vimento.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al successivo art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quel-	
	lo tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2 e	
	3 comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei suc-	
	cessori.	
	Art. 12 (Rimborso delle quote)	
	I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari	
	del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusio-	
	ne o la morte del socio.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 comma n. 1	
	e punti b), c), d), e), f), e g) oltre al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della parte-	
	cipazione calcolata come sopra.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valo-	
	re nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	

	l'approvazione del bilancio.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di	
	recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei ter-	
	mini fissati dalla legge.	
	La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito de-	
	rivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui al-	
	l'art. 1243 c.c.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessazione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	

	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a numero 20 (venti).	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-	
	sione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'Organo Amministrativo il proposto acquirente ed il Consi-	
	glio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	
	dal precedente articolo 8.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	

	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo preve-	
	dere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Il socio sovventore può avere più voti in relazione all'am-	
	montare del conferimento e precisamente un voto ogni 100	
	(cento) quote detenute, comunque almeno uno e mai più di cin-	
	que voti.	
	Al socio sovventore sono attribuiti n. 5 (cinque) voti nelle	
	assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti	
	ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assem-	
	blea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	

	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civili,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	

	OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 19 (Titoli di debito)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emette-	
	re titoli di debito.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.	
	a) ASSEMBLEA	
	Art. 21 (Convocazione)	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche	
	a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunan-	
	za o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la pro-	

	va dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Ammini-	
	strativo.	
	In alternativa, la convocazione può essere effettuata median-	
	te telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel	
	libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax	
	ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazio-	
	ne è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territo-	
	rio della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove	
	si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2,	
	c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è vali-	
	damente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla	
	legge.	
	Art. 22 (Competenze dell'assemblea)	
	L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria	
	competenza dalla legge.	
	L'assemblea può inoltre essere chiamata dagli amministrato-	
	ri, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'au-	
	torizzazione di determinati atti di gestione individuati da-	

	gli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di	
	questi per gli atti compiuti.	
	Art. 23 (Intervento e voto)	
	Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta	
	il diritto di voto.	
	Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro	
	che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei so-	
	ci.	
	Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizio-	
	ne nel libro dei soci.	
	L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante dele-	
	ga conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372	
	c.c., fermo restando che ciascun socio non può portare più	
	di tre deleghe, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente	
	dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presi-	
	denza, di accertare l'identità e la legittimazione degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito	
	al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consen-	

	tito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	Ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del Codice Civi-	
	le, l'Organo Amministrativo può stabilire che il voto per le	
	delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approva-	
	zione dei regolamenti interni sia espresso per corrisponden-	
	za. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere in-	
	viato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso	
	la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo	
	di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazio-	
	ne di voto scritta in calce al documento di convocazione. La	
	mancata ricezione entro il giorno e l'ora fissati per l'as-	
	semblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non	
	si computino né ai fini della regolare costituzione dell'as-	
	semblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	

	ministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia,	
	dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con	
	il voto della maggioranza dei presenti.	
	Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventual-	
	mente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il ca-	
	pitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le	
	modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli a-	
	stenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte,	
	su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti al-	
	l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione de-	
	gli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 25 (Maggioranze e votazioni)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi di-	
	ritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei so-	
	ci presenti in assemblea al momento della votazione.	

	Per lo scioglimento della societa' sara' necessario il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi)	
	del capitale sociale.	
	Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito	
	dall'assemblea, nel rispetto della vigente normativa.	
	b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Art. 26 (Organo Amministrativo)	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da un numero di consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne de-	
	termina di volta in volta il numero.	
	Gli Amministratori sono nominati per il periodo stabilito	
	dall'Assemblea dei soci al momento della loro elezione che	
	non può superare i tre esercizi a norma del 2° comma del-	
	l'art. 2383 del c.c.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assem-	
	blea.	
	Art. 27 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dal-	
	l'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, re-	

	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcu-	
	ni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limi-	
	ti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consi-	
	glio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nomina-	
	to, sul generale andamento della gestione e sulla sua preve-	
	dibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilie-	
	vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qua-	

	lora, anche in assenza di formale convocazione, siano presen-	
	ti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del colle-	
	gio sindacale, se nominato.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 29 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 c.c.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a	
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 30 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui	

	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimen-	
	to del Presidente.	
	L'Amministratore Unico può conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa appo-	
	sita delibera del Consiglio di Amministrazione, può conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta anche al diretto-	
	re generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori,	
	al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro confe-	
	riti nell'atto di nomina.	
	c) COLLEGIO DEI SINDACI	
	Art. 32 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effe-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revi-	
	sori contabili, esercita anche il controllo contabile.	
	d) IL CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 33 (Controllo contabile)	
	In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso	
	non sia costituito integralmente da revisori contabili, qua-	
	lora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dal-	
	l'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai	
	sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO E RISTORNI	
	Art.34 PATRIMONIO SOCIALE (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a euro 25,00 (venticin-	
	que virgola zero zero centesimi);	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valo-	
	re delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Art. 35 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni quando ricorrano i presupposti e le condizioni previ-	
	ste dall'art. 2364 C.C..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misu-	
	ra prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 36 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la desti-	
	nazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente	
	ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	

	- emissione di altri strumenti finanziari	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento da appro-	
	varsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predi-	
	sporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti	
	criteri (da soli o combinati tra loro):	
	1) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	2) la qualifica \ professionalità;	
	3) i compensi erogati;	
	4) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	5) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	6) la produttività.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE	
	Art. 37 (Clausola di Conciliazione)	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i	
	singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'inter-	
	pretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costi-	
	tutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni	
	del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da	
	Confcooperative.	

	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei comitati tecnici se verranno costituiti.	

45 di 45